



Norme in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso

A.C. 2904

Dossier n° 314 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
13 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2904
Titolo:	Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	II Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 2904](#), recante modifica della disciplina in materia di **gratuito patrocinio** regolata dalla Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (T.U. spese di giustizia), è stata presentata alla Camera il 27 aprile 2026 ed è stata assegnata alla II Commissione il 26 maggio 2026, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente lo scorso 15 luglio.

Il provvedimento, composto da **un unico articolo**, innova, in particolare, l'articolo 76 del predetto decreto, recante le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Si ricorda, in proposito, che l'**articolo 24, terzo comma**, della Costituzione dispone, nell'ambito del fondamentale e inviolabile diritto alla difesa, che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

L'articolo 76, comma 1 dispone che possono essere ammessi al gratuito patrocinio coloro che siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **euro 13.659,64**. Tale soglia reddituale è stata aggiornata, da ultimo, dal Decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025, adottato in virtù di quanto previsto dall'articolo 77 del T.U. spese di giustizia, secondo cui i limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 76, comma 3, inoltre, stabilisce che al fine di verificare il raggiungimento della predetta soglia reddituale, bisogna considerare anche i redditi che l'interessato ha percepito, ma che per legge sono esenti dall'applicazione dell'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

L'articolo 76, comma 2, invece, chiarisce che se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito di riferimento ai fini della soglia reddituale è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Tale disposizione trova applicazione, fermo restando quanto prescritto dall'art. 92 in materia di **elevazione dei limiti reddituali** per l'ammissione al gratuito patrocinio nei procedimenti penali. Infatti, quest'ultimo articolo prevede che in questi ultimi casi limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Il reddito percepito dai conviventi non viene considerato qualora oggetto della controversia sono diritti della personalità, ovvero nei casi in cui gli interessi del richiedente sono confliggenti con quelli dei familiari conviventi (articolo 76, comma 4).

La norma, peraltro, stabilisce che il reddito si ritiene comunque superiore ai limiti previsti per i soggetti già condannati in via definitiva per determinati reati, tra i quali rilevano l'associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p., le ipotesi aggravate di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti di cui agli articoli 74 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (articolo 76, comma 4-bis).

Ciò premesso, l'**articolo 1, comma 1**, incide sull'**articolo 76, comma 4-ter** del citato Testo unico, andando a ricomprendere tra le categorie di soggetti che possono **accedere al gratuito patrocinio in deroga** al requisito del **limite reddituale** prescritto dal medesimo articolo, anche:

- la **persona resa totalmente inabile in conseguenza di reato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**;
- i **prossimi congiunti** ovvero la **persona legata** da una **relazione stabile ed affettiva** con la **vittima** (cfr. art. 90, comma 3 c.p.p.), qualora **quest'ultima sia deceduta** a seguito di un reato realizzato in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il **comma 2**, invece, reca la **copertura finanziaria** per far fronte a quanto disposto dal precedente comma 1.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alla materia "**giurisdizione e norme processuali**", ascrivita alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione.

Si rammenta, al riguardo, che la Corte costituzionale ha costantemente ricondotto la disciplina del patrocinio a spese dello Stato all'ambito materiale riservato dall'articolo 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Corte ha sottolineato, in particolare, che "la disciplina del diritto di difesa (anche dei non abbienti) costituisce oggetto delle norme statali, le quali lo contemplano «in riferimento al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione» ed ha escluso la riconducibilità della norma ad ambiti materiali di competenza regionale. È, infatti, il codice di rito penale che stabilisce l'obbligatorietà della difesa tecnica nel relativo processo, prevedendo, in mancanza della designazione di un difensore di fiducia, la nomina di un difensore d'ufficio e l'obbligo della parte di retribuirlo, qualora difettino le condizioni per accedere al gratuito patrocinio (art. 369-*bis*, del codice di procedura penale). Quest'ultimo costituisce poi oggetto delle norme statali (in particolare, degli artt. 74 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), anche con riguardo alla persona offesa dal reato; per quest'ultima, le stesse prevedono, in relazione a determinati reati, il patrocinio gratuito anche in deroga dei limiti di reddito espressamente stabiliti (art. 76, comma 4-*ter*, del d.P.R. n. 115 del 2002)". Inoltre, la Corte ha approfondito e compiutamente identificato finalità e contenuto della regolamentazione in tema di gratuito patrocinio, evidenziandone appunto l'inerenza alla disciplina del processo (cfr. sentenze n. 81 del 2017, n. 237 del 2015 e 299 del 2010).

Cost314	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia